

3 giugno 2020

37/FS

Vendite a distanza tramite interfaccia elettronica – Termini e modalità di trasmissione – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 del 1° giugno 2020

SINTESI

Come noto, è stato introdotto, per gli anni 2019 e 2020, un obbligo di comunicazione per i soggetti passivi, residenti e non residenti, che gestiscono le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti per beni diversi da cellulari, tablet, computer e laptop.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni in merito al suddetto obbligo.

In particolare, viene chiarito che:

- sono sottoposti agli obblighi in esame i gestori delle piattaforme anche qualora siano soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia; per tale fattispecie è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle Entrate di un codice fiscale;
- sono esclusi dalla nozione di "fornitore" i soggetti che effettuano le vendite a distanza al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione;
- per certificare che l’IVA è stata assolta dal fornitore, è possibile esibire ogni idonea documentazione che attesti il versamento dell’imposta dovuta.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 13 del 1° giugno 2020, recante: “Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica – articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.

Il rapido sviluppo del commercio elettronico ha comportato, nel corso degli anni, l’affermarsi di nuovi modelli commerciali basati sulla vendita di prodotti o servizi online ovvero sull’offerta dematerializzata di servizi di intermediazione.

In questo ambito, il ruolo delle cosiddette “piattaforme digitali” è divenuto particolarmente rilevante, tanto da spingere molti Stati ad assumere iniziative finalizzate ad assicurare la corretta applicazione delle normative fiscali.

Nel nostro ordinamento è stato introdotto, **per gli anni 2019 e 2020, un obbligo di comunicazione per i soggetti passivi, residenti e non residenti, che gestiscono le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti per beni diversi da cellulari, tablet, computer e laptop** (art. 13, D.L. n. 34/2019, il c.d. “Decreto Crescita”, vedi ns. circ. n. 20 /2019).

In particolare, il soggetto passivo, il quale facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza, è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta del soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita.

Si tratta di una **disposizione transitoria che cesserà la sua efficacia il 31 dicembre 2020**, in vista dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, dell'articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE. In particolare, l'articolo 14-bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA dispone che «Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni»; tale previsione viene estesa alle «cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo».

La circolare dell'Agenzia delle entrate, in merito alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica, specifica quanto segue.

Definizioni

Per “vendite a distanza” s'intendono le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni) e le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell'acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).

Per “fornitore” s'intende la persona fisica o l'ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza.

Sono esclusi dalla nozione di “fornitore” i soggetti che effettuano le vendite a distanza al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o dell'esercizio di arti o professioni (art.4, D.P.R. n. 633/1972). Non rileva, quindi, ai fini dell'IVA, per carenza del presupposto soggettivo, una vendita a distanza effettuata da un soggetto che non agisce nello svolgimento della propria attività economica e professionale.

Per “interfaccia elettronica”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, s'intendono i mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato.

Per “marketplace” deve intendersi lo spazio reale o virtuale in cui hanno luogo attività di compravendita di beni e servizi tra una pluralità di compratori e venditori.

Il termine “**facilita**” designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.

In questo contesto sono ricompresi i casi in cui l'interfaccia elettronica partecipi direttamente o indirettamente a una o più delle seguenti operazioni (primo elenco):

- a) alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- b) alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- c) all'ordinazione o alla consegna dei beni.

Per l'attività di ordinazione e consegna dei beni, si precisa che essa non si verifica quando la piattaforma si limiti a gestire le predette attività senza intervenire, seppur indirettamente, alla loro formulazione o, alternativamente, alla consegna dei beni acquistati.

Al contrario, la nozione di "facilitare" non ricomprende le operazioni seguenti (secondo elenco):

1. il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
2. la catalogazione o la pubblicità di beni;
3. il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

A titolo di esempio, non si considera rientrante nel concetto di "facilitare" una vendita a distanza, ai fini che qui rilevano, una piattaforma che:

- offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet;
- si limita ad aumentare la visibilità in rete di un prodotto di un marchio o di migliorarne il ranking nei motori di ricerca;
- fornisce ai clienti un servizio consistente nella mera comparazione dei prezzi di mercato relativi ad un bene.

La definizione del termine "facilita" ricomprende anche le ipotesi in cui la piattaforma digitale svolga una o più operazioni del primo elenco contemporaneamente a una o più operazioni del secondo elenco.

Soggetti passivi stabiliti

I soggetti passivi stabiliti tenuti all'obbligo di comunicazione dei dati sono da individuarsi nei soggetti passivi IVA, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori d'imposta.

Rientrano nella nozione di soggetto passivo coloro che accedono a regimi IVA che prevedono speciali meccanismi che incidono sulla determinazione della base imponibile o sull'esercizio della detrazione.

A titolo di esempio, sono ricompresi i soggetti che applicano il regime speciale previsto per l'editoria (art. 74, co. 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1973) e il regime del margine per i beni usati.

Soggetti passivi stabiliti esclusi

Sono esclusi coloro che accedono al regime forfetario, salvo nelle ipotesi in cui effettuino acquisti in reverse charge e risultino per questo debitori di imposta.

In particolare, i soggetti forfetari, pur rientrando nella nozione di soggetto passivo IVA, non addebitano l'IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

Soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato

I soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato sono sia i gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato sia i gestori non stabiliti che realizzano le predette operazioni.

Per i soggetti non stabiliti, che svolgono operazioni territorialmente rilevanti, ove privi di stabile organizzazione, al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione in esame è necessaria l'identificazione diretta (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972) ovvero la nomina di un rappresentante fiscale. Invece, per i soggetti passivi non stabiliti, che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all'Agenzia delle entrate di un codice fiscale.

Nell'ipotesi in cui il soggetto non residente si trovi nella condizione di dover versare l'imposta per conto del fornitore, sarà obbligato a chiedere l'apertura della partita IVA per poter assolvere il tributo.

Ambito oggettivo

Nell'ambito della vendita a distanza di beni all'interno dell'Unione europea rientrano le cessioni di beni per l'Italia o dall'Italia, rispettivamente regolate dagli artt. 40, commi 3 e 4, lett. b), e 41, comma 1, lett. b), D.L. n. 331/1993.

Alla luce dell'esigenza di garantire un pronto adempimento degli obblighi di comunicazione delle piattaforme, le stesse piattaforme possono comunicare i dati delle vendite, prescindendo dal valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione del bene.

La singola piattaforma, infatti, conosce i dati relativi alle vendite che essa stessa facilita, ma potrebbe non essere a conoscenza del dato complessivo riferibile all'operatore e comprensivo di vendite facilitate da altre piattaforme o effettuate senza l'intervento "facilitatore" di una piattaforma elettronica.

Pertanto, le piattaforme potranno comunicare anche i dati delle vendite relative alle operazioni cosiddette "sopra soglia".

Quest'ultimi sono comprensivi sia dei gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che dei gestori che realizzano le predette operazioni.

Contenuto della comunicazione

I soggetti obbligati alla comunicazione, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno inviare trimestralmente all'Agenzia i seguenti dati:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che, al fine di tutelare le esigenze di semplicità, si è ritenuto che il dato da comunicare per ciascuna vendita sia il prezzo della transazione così come visualizzato dell'utente al momento dell'acquisto tramite la piattaforma, comprensivo di eventuali servizi accessori (quali, ad esempio, la spedizione o il trasporto), anche se questi ultimi sono effettuati da terze parti: va comunicato il totale della transazione conclusa tramite la piattaforma, al lordo dell'Iva.

Le vendite “complesse”, quali le vendite di pacchetti di più beni a fronte di un prezzo unitario, sono considerate transazioni uniche.

Termine e modalità di invio della comunicazione

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 è stato disposto che la comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato (vedi ns. Fisco news n. 59/2019).

È stato attivato sul sito dell’Agenzia delle entrate il canale telematico per l’invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali.

L’invio dei dati dovrà essere effettuato utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia.

In sede di prima applicazione della normativa, è stato previsto che la prima trasmissione dei dati avvenisse entro il 31 ottobre 2019.

Tuttavia, considerate le obiettive condizioni di incertezza sussistenti in merito all’applicazione della disciplina in esame, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), non è applicabile fino all’emanazione della circolare in esame (1° giugno 2020) la disposizione relativa alla responsabilità del soggetto passivo, nel caso in cui problemi tecnici e operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati abbiano reso necessario sostituire/integrare più volte, sino a un massimo di tre invii, le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti.

I soggetti non residenti, che devono trasmettere la comunicazione, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono obbligati a identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.

Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti

Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso o ha inviato in modo incompleto i dati relativi ai fornitori dei beni venduti.

Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Rettifica della trasmissione

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento.

Nel caso di resi di cui la piattaforma sia a conoscenza, gli stessi dovranno essere oggetto di comunicazione sostitutiva.

I termini per la presentazione di quest'ultima decorrono dal momento in cui la piattaforma è a conoscenza del reso.